

*Convenute:* Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e K. Talabér-Ritz, agenti) e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

### Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento di diversi atti della Commissione o dell'ECHA, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere la condanna dell'ECHA al rimborso di somme che sarebbero state indebitamente riscosse e, in terzo luogo, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro la Commissione europea, è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
- 3) La Leone La Ferla SpA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 291 del 5.10.2013.

### Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Lundbeck/Commissione

(Causa T-472/13) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l'ingrediente farmaceutico attivo citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere di accesso al mercato derivanti dall'esistenza di brevetti — Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici — Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE — Errori di diritto e di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Certezza del diritto — Ammende»)*

(2016/C 402/27)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrenti:* H. Lundbeck A/S (Valby, Danimarca) e Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi e C. Vollrath, successivamente F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath e T. Christoforou, agenti)

*Interveniente a sostegno delle ricorrenti:* European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, e M. Healy, solicitor)

### Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C(2013) 3803 final, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT/39226 — Lundbeck), e domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) La H. Lundbeck A/S e la Lundbeck Ltd supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 9.11.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Marchi Industriale/ECHA**

(Causa T-620/13) <sup>(1)</sup>

**(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Determinazione delle dimensioni di un'impresa — Potere dell'ECHA — Obbligo di motivazione»)**

(2016/C 402/28)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Marchi Industriale SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Baldassarri e F. Donati, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

**Oggetto**

Da un lato, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2013) 3747 dell'ECHA, del 19 settembre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall'altro, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle fatture emesse dall'ECHA in seguito all'adozione della decisione SME(2013) 3747.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Marchi Industriale SpA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 25.1.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — ENAC/INEA**

(Causa T-695/13) <sup>(1)</sup>

**(«Contributo finanziario — Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia — Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio — Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario — Costi non finanziabili — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)**

(2016/C 402/29)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Palmieri e P. Garofoli, avvocati dello Stato)